



Istituto d'Istruzione Superiore  
Secondaria Statale "Eugenio  
Pantaleo"

già istituito con D.P.R. n° 1284 del 30/09/1953

Settore ECONOMICO Indirizzi: Amministrazione Finanza e marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali per il Marketing

Settore TECNOLOGICO Indirizzi: Informatica - Telecomunicazioni – Costruzioni Ambiente e Territorio - Chimica Materiali e Biotecnologie

Settore ALBERGHIERO: Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

Cod. Fisc.: 95215890633 ~ Via Cimaglia 96 - 80059 Torre del Greco ~ Tel./Fax 081-8812241

E-MAIL: [NAIS12800T@istruzione.it](mailto:NAIS12800T@istruzione.it); PEC: [NAIS12800T@pec.istruzione.it](mailto:NAIS12800T@pec.istruzione.it); SITO: [www.iissspantaleo.gov.it](http://www.iissspantaleo.gov.it)

*Preparati oggi ad affrontare il domani*

## REGOLAMENTO PER LE SOSTITUZIONI DEI DOCENTI ASSENTI

### Art. 1. Finalità del presente regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di stabilire alcuni criteri di regolamentazione delle sostituzioni, nel rispetto della normativa vigente.

### Art. 2. Criteri

La disciplina delle sostituzioni dei colleghi assenti dovrà tener conto dei seguenti criteri della tutela della sicurezza, della salute e del diritto all'istruzione di tutti gli alunni, dell'efficienza ed efficacia dell'organizzazione didattica e della rotazione degli incarichi di sostituzione.

### Art. 3. Responsabilità

- a. I docenti sono tenuti a comunicare la propria assenza come da appendice al Regolamento d'Istituto "Procedura assenze e richiesta permessi".
- b. Ciascun docente è responsabile della sicurezza della classe e di ciascuno studente.. Eventuali ritardi o assenze non comunicate alla scuola come da canali ufficiali, oltre a costituire possibile motivo di provvedimento disciplinare, non esimono il docente da tale responsabilità.
- c. Il docente incaricato dal dirigente scolastico o dal delegato di sostituire un collega assente è parimenti responsabile della classe assegnatagli per tutto l'orario della sostituzione.
- d. I collaboratori scolastici sono tenuti a contribuire attivamente al controllo delle classi, in modo particolare nelle situazioni di emergenza e di assenza improvvisa del docente, ma la loro presenza non esime il docente stesso dalla responsabilità di cui sopra.
- e. Gli educatori assistenziali, i volontari e tutti gli esperti che, a vario titolo, collaborano alle attività scolastiche in orario curricolare, non possono sostituire il docente che in modo temporaneo è legato a fattori di emergenza e la loro presenza non solleva in alcun modo il docente titolare o incaricato di sostituire dalla responsabilità nei confronti della classe, anche nel caso in cui la stessa venga divisa in gruppi per lo svolgimento dell'attività didattica.

#### **Art. 4. Tutela del diritto all'istruzione di tutti gli alunni**

Nella salvaguardia del diritto all'istruzione degli alunni, durante l'ora di sostituzione i docenti sono tenuti a proporre alla classe attività didattiche, di approfondimento o integrazione delle attività curricolari. Come tali possono intendersi, a titolo esemplificativo: la spiegazione o l'approfondimento di argomenti disciplinari anche diversi dalla materia del docente che viene sostituito, lo svolgimento di lavori di gruppo, la visione di film o documentari a scopo didattico ecc.

#### **Art. 5. Disposizione delle sostituzioni**

Nell'ottica della collaborazione e per favorire l'efficienza ed efficacia dell'organizzazione didattica, fermo restando lo scopo primario di tutela dei diritti degli alunni, che è compito della scuola e quindi di ciascun docente, l'individuazione del docente seguirà il seguente ordine:

- 1) i docenti della classe, compresi i docenti di sostegno in presenza e/o in presenza/assenza dell'alunno/a assegnato/a che è a tutti gli effetti sono docenti della classe;
- 2) Il docente che deve recuperare ore fruite con permesso breve;
- 3) il docente di potenziamento o con disponibilità, prediligendo gli insegnanti di materie affini a quella del docente assente;
- 4) il docente che nelle sue ore non ha la classe presente a scuola (ad esempio in visita guidata/ PCTO, ecc.);
- 5) il docente di sostegno di altra classe in assenza dell'alunno/a assegnato/a;
- 6) Il docente che ha dato la sua disponibilità con recupero e/o retribuzione (fino a capienza finanziaria).
- 7) Per mancanza di organico e quindi della possibilità di sostituire i docenti assenti molte volte alle classi è consentito uscire anticipatamente o entrare posticipatamente rispetto al normale orario di lezione.

#### **Art. 6. Sostituzioni in caso di sciopero**

a. In caso di sciopero, i docenti scioperanti non possono essere sostituiti, ma la scuola è tenuta a garantire la vigilanza sugli studenti. Di conseguenza, i docenti che non aderiscono allo sciopero potranno essere utilizzati, se necessario, anche per la sorveglianza sulle classi "scoperte", per la sola vigilanza e nei limiti del loro orario di servizio previsto per la giornata.

b. Per vigilanza in caso di sciopero si intende l'azione di controllo dei comportamenti scorretti e/o pericolosi e/o dannosi per il regolare svolgimento delle lezioni nelle altre classi. A questo fine è lecito intrattenere la classe in attività che non abbiano valenza didattica.

Il Dirigente scolastico

*Dott. Giuseppe Mingione*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, co. 2, D.Lgs. n.39/1993